

LIBRO I  
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I  
DELLE PERSONE FISICHE

**1. Capacità giuridica.** – *La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).*

*I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (320, 462, 687, 715).*

*(Omissis).*

**2. Maggiore età. Capacità di agire.** – *La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.*

*Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.*

**MINORE**

● Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (Cass. n. 2460/20).

**3. [Capacità in materia di lavoro. – (Omissis)] (¹).**

(¹) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età.

**4. Commorienza.** – *Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (462, 791) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 2697, 2728).*

**5. Atti di disposizione del proprio corpo.** – *Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 32 Cost.) (¹).*

(¹) A norma dell'art. 1 della L. 19 settembre 2012, n. 167, in deroga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

**DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE**

● Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita. (Cass. n. 29469/20).

● Posto che non può ritenersi colpevole l'esercizio del diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione anche nel campo della salute, deve escludersi che il rifiuto, per ragioni religiose, di sottoporsi alla pratica della trasfusione del sangue comporti volontaria esposizione al (o deliberato incremento del) rischio di morire a seguito di un sinistro stradale. (Cass. n. 515/20).

**CONSENSO INFORMATO**

● Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretroabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rin-

venuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona – bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica. (Cass. n. 10423/19).

#### **IUS ELIGENDI SEPULCHRUM**

● Lo "jus eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa"; ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice, accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti. (Cass. n. 29548/19).

**6. Diritto al nome. – Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge attribuito.**

*Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (60<sup>2</sup>).*

*Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (149).*

#### **CAMBIO DI SESSO**

● Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giu-

dice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome "Alessandro" in "Alexandra" ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere "Alessandra"). (Cass. n. 3877/20).

**7. Tutela del diritto al nome. – La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente (8, 9, 2563 ss.; 9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.**

*L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).*

#### **ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

● L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e quindi soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione con la possibilità di chiedere la cessazione di eventuali condotte di usurpazione, la connessa reintegrazione patrimoniale ed il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.. Con riferimento ai partiti politici e alla tutela dell'identità espressa nella denominazione e nei segni distintivi, assumono rilevanza gli artt. 2, 21 e 49 Cost. e l'esigenza di evitare confusioni sugli elementi che individuano centri autonomi di espressione di idee e di azioni. Il nome dell'associazione non riconosciuta rientra infatti nella tutela riconosciuta dall'art. 7 c.c.. L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e quindi soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione con la possibilità di chiedere la cessazione di eventuali condotte di usurpazione, la connessa reintegrazione patrimoniale ed il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.. Con riferimento ai partiti politici e alla tutela dell'identità espressa nella denominazione e nei segni distintivi, assumono rilevanza gli artt. 2, 21 e 49 Cost. e l'esigenza di evitare confusioni sugli elementi che individuano centri autonomi di espressione di idee e di azioni. Il nome dell'associazione non riconosciuta. (Cass. n. 11635/20).

#### **PARTITO POLITICO**

● Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità,

la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost., riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti). (Cass. n. 11635/20).

● L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e quindi soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione con la possibilità di chiedere la cessazione di eventuali condotte di usurpazione, la connessa reintegrazione patrimoniale ed il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.. Con riferimento ai partiti politici e alla tutela dell'identità espressa nella denominazione e nei segni distintivi, assumono rilevanza gli artt. 2, 21 e 49 Cost. e l'esigenza di evitare confusioni sugli elementi che individuano centri autonomi di espressione di idee e di azioni. Il nome dell'associazione non riconosciuta rientra infatti nella tutela riconosciuta dall'art. 7 c.c.. L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e quindi soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione con la possibilità di chiedere la cessazione di eventuali condotte di usurpazione, la connessa reintegrazione patrimoniale ed il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.. Con riferimento ai partiti politici e alla tutela dell'identità espressa nella denominazione e nei segni distintivi, assumono rilevanza gli artt. 2, 21 e 49 Cost. e l'esigenza di evitare confusioni sugli elementi che individuano centri autonomi di espressione di idee e di azioni. Il nome dell'associazione non riconosciuta rientra infatti nella tutela riconosciuta dall'art. 7 c.c.. (Cass. n. 11635/20).

**8. Tutela del nome per ragioni familiari.** – *Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.*

**9. Tutela dello pseudonimo.** – *Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.*

**10. Abuso dell'immagine altrui.** – *Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.*

#### PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI

● In tema di diritto d'autore le disposizioni di riferimento, *ratione temporis*, sono la L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97 e l'art. 10 c.c. e la normativa sulla privacy L. n. 675 del 1996, così come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, n. 3, in materia di consenso). Il primo gruppo di articoli prescrive che l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui sia abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Il citato art. 97, quindi, prescrive ipotesi tassative in cui non è necessario il consenso della parte, ed in particolare nel comma 2, stabilisce che "il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritratta". Nel caso di specie, le fotografie che ritraevano le minori (...), le quali partecipano ad una manifestazione di massa in occasione dell'inaugurazione di uno scivolo gonfiabile, di certo non era lesive della reputazione o dell'onore, posto che non è disdicevole o disonorevole, o contraria a qualsivoglia disposizione di ordine pubblico o buon costume, l'utilizzo di uno scivolo. (Cass. n. 8880/20).

**Segue: INTERESSE PUBBLICO**

● Nel caso di diffusione di una notizia accompagnata da un'immagine raffigurante le persone coinvolte, l'interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda va accertato separatamente rispetto a quello alla divulgazione dell'informazione (nella specie, la Cassazione ha ritenuto illegittima la diffusione non autorizzata dell'immagine di un minore, dal momento che non era giustificata da uno specifico interesse pubblico, diverso da quello alla diffusione della notizia che correlava la fotografia). (cass. n. 4477/21).

**DIRITTO ALL'OBLIO**

● Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine nei confronti di quest'ultimo). (Cass. n. 15160/21).

● Va cassata, 'in parte qua', la pronuncia di merito che, limitandosi a considerare il diritto all'oblio sotto il mero profilo temporale, senza raccordarlo con il diritto alla riservatezza e quello all'identità personale, aveva respinto la domanda con cui un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, aveva chiesto la deindicizzazione, in relazione a pagine web contenenti articoli giornalistici nei quali era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta

vicinanza dell'attore alla 'ndrangheta. (Cass. n. 15160/21).

● In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito, ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost., ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale). (Cass. **Sezioni Unite** n. 19681/19).

**CASISTICA: PUBBLICAZIONE DI NOTIZIA DIFFAMATORIA**

● La pubblicazione, da parte di un quotidiano, di una notizia di cronaca giudiziaria rivelatasi diffamatoria per carenza del requisito della verità, determina la prevalenza del diritto all'oblio del soggetto interessato sull'interesse alla conoscenza della generalità dei consociati. Siffatto diritto può trovare attuazione anche tramite la rimozione dell'articolo in questione dall'archivio storico del quotidiano che ha pubblicato la notizia. (Cass. n. 10347/21).

**DIVIETO DI PUBBLICAZIONE**

● Dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l'abbandono del diritto all'immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell'ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblica-

zione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa. (Cass. n. 1875/19).

TITOLO II  
DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**11. Persone giuridiche pubbliche.** – *Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (822, 824, 826, 828, 830, 831, 862<sup>4</sup>, 863<sup>2</sup>, 2093, 2201; 115, 128 Cost.).*

**12. (¹) [Persone giuridiche private.** – *Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.*

*Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto].*

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento avviene mediante l'iscrizione nel registro apposito istituito presso le Prefetture. Il registro è istituito presso la regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

**13. Società.** – *Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2200, 2247 ss., 2642; 99 ss. att.).*

CAPO II  
DELLE ASSOCIAZIONI  
E DELLE FONDAZIONI

**14. Atto costitutivo.** – *Le associazioni e le fondazioni (12) devono essere costituite (16, 33) con atto pubblico (1350, 2643 n. 10, 2699).*

*La fondazione può essere disposta anche con testamento (587, 600, 786; 3 att.).*

**15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.** – *L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando*

*non sia intervenuto il riconoscimento (12) ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (555, 786, 2331).*

*La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.*

**16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.** – *L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede (33, 34, 46), nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione (25). Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.*

*L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente (27) e alla devoluzione del patrimonio (21<sup>2</sup>, 31, 32), e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).*

*[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12] (¹).*

(¹) Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

**17. (¹) [Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.** – *La persona giuridica non può acquistare beni immobili (812), né accettare donazioni (782) o eredità (473), né conseguire legati (649) senza l'autorizzazione governativa.*

*Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto (5, 6, 7 att.).*

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della L. 15 maggio 1997, n. 127. Le disposizioni previste dall'art. 13, comma 1, si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificate in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata L. n. 127/1997, a norma dell'art. 13, comma 2, medesima legge.

**18. Responsabilità degli amministratori.** – *Gli amministratori sono responsabili (22, 25, 29, 33) verso l'ente secondo le norme del mandato (1710, 2260, 2392). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipa-*

to all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (9 att.).

#### PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE

● Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex articolo 97 della Costituzione. Ne consegue che l'omesso esperimento delle suddette procedure determina la nullità del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1 del codice civile, e lo stesso non può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato. (Cass. n. 19925/19).

**19. Limitazioni del potere di rappresentanza.** – *Le limitazioni del potere di rappresentanza (25), che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (34, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384).*

**20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.** – *L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (2364').*

*L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (2367; 8 att.).*

**21. Deliberazioni dell'assemblea.** – *Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità (22) gli amministratori non hanno voto.*

*Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (16, 34; 4 att.).*

*Per deliberare lo scioglimento dell'associazione (29, 30; 11 att.) e la devoluzione del patrimonio (16, 28<sup>2</sup>, 31, 32, 34) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11 att.).*

**22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori.** – *Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti (18) sono deliberate dall'assemblea (21) e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (25').*

**23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni.** – *Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto (16) possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (25, 2377<sup>2</sup>; 69 c.p.c.).*

*L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (25', 1445, 2377, 2391<sup>3</sup>).*

*Il presidente del tribunale o il giudice istruttore (175 ss. c.p.c.), sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (2378<sup>2</sup>; 10 att.).*

*L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (5, 25') può essere sospesa anche dall'autorità governativa (9 att.).*

#### CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI

● Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex articolo 97 della Costituzione. Ne consegue che l'omesso esperimento delle suddette procedure determina la nullità del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1 del codice civile, e lo stesso non può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato. (Cass. n. 19925/19).

**24. Recesso ed esclusione degli associati.** – *La qualità di associato non è tra-*



*smisibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto (2284, 2322).*

*L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (2285).*

*L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (2286).*

*Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (37).*

#### **DELIBERA DI ESCLUSIONE**

● Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso. (Cass. n. 25319/21).

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA**

● Rientra nel potere del Senato della Repubblica decidere autonomamente e secondo le modalità da esso stabilite le controversie che possono investire le attività interne allo stesso Senato nei rapporti tra Gruppo parlamentare e senatore espulso dal raggruppamento stesso. Le ragioni di tale conclusione sono da rinvenire nella necessaria autonomia di cui essi devono godere anche nel momento applicativo, trattandosi di garanzia funzionalmente connessa alla titolarità di attribuzioni costituzionali legate al libero svolgimento delle funzioni delle Assemblee rappresentative. (Cass. **Sezioni Unite** n. 6458/20).

#### **CASISTICA: RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

● In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalte-

rata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. (Cass. n. 26773/19).

#### **25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.**

– *L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori (18) o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume (5, 23<sup>4</sup>); può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.*

*L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (23<sup>2</sup>, 2377<sup>3</sup>, 2391<sup>3</sup>).*

*Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (18, 22).*

#### **26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.**

– *L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore (28).*

#### **27. Estinzione della persona giuridica.**

– *Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto (16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (2272 n. 2).*

*Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (2272 n. 4).*

[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio] <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

### **28. Trasformazione delle fondazioni.**

– Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (16, 26, 32; 10 att.).

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione (16) come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (31, 32).

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

### **29. Divieto di nuove operazioni.**

– Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica (27) o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima (21). Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (18, 22, 34, 1292 ss., 2279, 2449).

**30. Liquidazione.** – Dichiarata l'estinzione della persona giuridica (27) o disposto lo scioglimento dell'associazione (21<sup>3</sup>), si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (11 ss. att.).

**31. Devoluzione dei beni.** – I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione (30), sono devoluti (21<sup>3</sup>, 28<sup>2</sup>) in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto (16).

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (32); se trattasi di

associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento (21<sup>3</sup>) e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa (42).

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione (2964 ss.), in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2312<sup>2</sup>, 2324, 2456<sup>2</sup>).

### **32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.**

– Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi (28, 31, 42).

**33. <sup>(1)</sup> [Registrazione delle persone giuridiche.** – In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte].

<sup>(1)</sup> Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 9 del decreto dispone che le nuove norme da esso dettate si applicano anche ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del detto art. 10.

**34. <sup>(1)</sup> [Registrazione di atti.** – Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che



*sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.*

*Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza].*

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

**35. Disposizione penale.** – *Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice] (<sup>1</sup>), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516.*

(<sup>1</sup>) Le parole fra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 11, comma 1, lett. e), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

CAPO III  
DELLE ASSOCIAZIONI  
NON RICONOSCIUTE  
E DEI COMITATI

**36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.** – *L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (12) sono regolati dagli accordi degli associati.*

*Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (41<sup>2</sup>; 19, 75, 78, 145 c.p.c.).*

**ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI**

● L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni professionali sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Solo ove il giudice del merito accerti tale circostanza tramite l'esame dello statuto dell'associazione, può riconoscersi in capo a quest'ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente. (Cass. n. 8358/20).

● L'associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano. Ai sensi dell'articolo 36 del Cc, l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. In tale caso sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi. La domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751-bis del Cc, salva l'allegazione e la prova, a titolo esemplificativo, di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale che ha in tal caso natura personale e quindi privilegiata. (Cass. n. 7899/20).

● L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l'incarico. (Cass. n. 7898/20).

● L'ordinamento interno dello studio professionale associato, in quanto associazione non riconosciuta, è regolato dagli accordi tra gli stessi associati, che possono liberamente scegliere di attribuirgli la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti con la clientela, la cui realizzazione è poi affidata ai singoli professionisti. Lo studio professionale associato, pertanto, è sicuramente legittimato ad esigere il pagamento dei crediti maturati dal singolo professionista, per le prestazioni svolte nell'interesse dei clienti, proprio perché lo scopo del fenomeno associativo fra professionisti

non necessariamente si esaurisce nella sola divisione delle spese e dei proventi fra gli associati. (Cass. n. 3850/20).

● Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione. (Cass. n. 17718/19).

### *In senso contrario*

● L'associazione tra professionisti rappresenta un mero patto interno tra i partecipanti per la divisione delle spese senza rilevanza esterna e non vale in alcun modo ad attribuire personalità giuridica all'associazione, tale che è nullo il contratto di prestazione professionale conferito all'associazione impersonalmente. (Cass. n. 18527/18).

### **Segue: INCARICO CONFERITO AL PROFESSIONISTA**

● Il cliente che conferisca l'incarico a un legale che fa parte di uno studio associato è tenuto a versare l'onorario al professionista e non allo studio di cui quest'ultimo fa parte, data la natura personale dell'attività oggetto del mandato professionale, a meno che l'associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all'associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti. Il giudice di merito deve accertare tale circostanza analizzando lo statuto dell'associazione. (Cass. n. 8358/20).

### **VOLONTÀ DELL'ENTE**

● In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto al quale era stato conferito il potere di agire in giudizio in nome di un'associazione sindacale non decadde automaticamente dall'incarico allo scadere del periodo per il quale era stato nominato, in assenza di norme statutarie o delibere assembleari che disponessero in maniera differente). (Cass. n. 24214/19).

### **DISCIPLINA: ESCLUSIONE DEL SOCIO**

● La norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avvertita in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto contraddittoria e perciò meramente apparente la decisione della corte di merito, che aveva annullato la delibera di esclusione dell'associato a causa della genericità delle contestazioni mossegli, pur riportando che esse consistevano, tra l'altro, nell'aver amministrato, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, con contrarietà all'interesse generale, omettendo di fornire chiarimenti sulla tenuta dei conti, e nell'aver trascurato, malgrado i richiami del Presidente, i propri doveri di procuratore dell'associazione, non fornendo alcuna relazione scritta in ordine all'attività svolta, trattandosi di contestazioni da qualificarsi come specifiche e sostanzialmente corrispondenti alle cause di esclusione previste dallo statuto dell'associazione). (Cass. n. 22986/19).

### **STUDIO PROFESSIONALE**

● L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni professionali sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Solo ove il giudice del merito accerti tale circostanza tramite l'esame dello statuto dell'associazione, può riconoscersi in capo a quest'ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente. (Cass. n. 8358/20).

● L'associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano. Ai sensi dell'articolo 36 del Cc, l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. In tale caso sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la leg-

ge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi. La domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751-bis del Cc, salva l'allegazione e la prova, a titolo esemplificativo, di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale che ha in tal caso natura personale e quindi privilegiata. (Cass. n. 7899/20).

- L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l'incarico. (Cass. n. 7898/20).

- L'ordinamento interno dello studio professionale associato, in quanto associazione non riconosciuta, è regolato dagli accordi tra gli stessi associati, che possono liberamente scegliere di attribuirgli la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti con la clientela, la cui realizzazione è poi affidata ai singoli professionisti. Lo studio professionale associato, pertanto, è sicuramente legittimato ad esigere il pagamento dei crediti maturati dal singolo professionista, per le prestazioni svolte nell'interesse dei clienti, proprio perché lo scopo del fenomeno associativo fra professionisti non necessariamente si esaurisce nella sola divisione delle spese e dei proventi fra gli associati. (Cass. n. 3850/20).

- La legittimazione attiva dello studio associato al fine di ottenere il pagamento del compenso spettante al singolo professionista non può essere esclusa in modo aprioristico, essendo invece necessario fare riferimento alla specifica organizzazione interna, individuando in definitiva la volontà dell'associazione. (Cass. N. 20185/19).

- Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli

artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione. (Cass. n. 17718/19).

#### *In senso contrario*

- L'associazione tra professionisti rappresenta un mero patto interno tra i partecipanti per la divisione delle spese senza rilevanza esterna e non vale in alcun modo ad attribuire personalità giuridica all'associazione, tale che è nullo il contratto di prestazione professionale conferito all'associazione impersonalmente. (Cass. n. 18527/18).

#### **Segue: INCARICO CONFERITO AL PROFESSIONISTA**

- Il cliente che conferisca l'incarico a un legale che fa parte di uno studio associato è tenuto a versare l'onorario al professionista e non allo studio di cui quest'ultimo fa parte, data la natura personale dell'attività oggetto del mandato professionale, a meno che l'associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all'associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti. Il giudice di merito deve accertare tale circostanza analizzando lo statuto dell'associazione. (Cass. n. 8358/20).

#### **Segue: LEGITTIMAZIONE**

- L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonome e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione. (Cass. n. 14321/19).

#### **CONSORZI DI URBANIZZAZIONE**

- I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in punto di proroga della durata del consorzio, aveva ommesso di considerare la clausola statutaria disciplinante

tale aspetto, facendo invece applicazione di principi codicistici in tema di proroga tacita). (Cass. n. 2539/19).

**37. Fondo comune.** – *I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione (38). Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso (24).*

**38. Obbligazioni.** – *Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (37). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente (1292 ss.) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (33<sup>a</sup>, 41<sup>a</sup>, 2267, 2317<sup>2</sup>, 2320<sup>1</sup>, 2331<sup>2</sup>, 2508, 2615).*

#### RESPONSABILITÀ PERSONALE E SOLIDALE

● Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente. (Cass. n. 4747/20).

● La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in

nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Cass. n. 24874/19).

● A differenza dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nei confronti dei quali opera l'automatica imputazione dei debiti sociali in virtù di una responsabilità c.d. «da posizione», il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta non risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall'ente in forza della mera titolarità della rappresentanza, salvo l'aver agito in nome e per conto dell'ente. (Cass. n. 12714/19).

#### Segue: ONERE DELLA PROVA

● In tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa – ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta – derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura. (Cass. n. 3093/21).

**39. Comitati.** – *I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.*

**40. Responsabilità degli organizzatori.** – *Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.*

**41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.** – *Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente (1292 ss.) delle obbligazioni assunte (33<sup>a</sup>, 38, 2267, 2291, 2317<sup>2</sup>, 2320<sup>1</sup>, 2331<sup>2</sup>, 2508, 2615). I sot-*

toscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (36<sup>2</sup>; 75, 78 c.p.c.).

#### **42. Diversa destinazione dei fondi.**

– Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (31, 32).

**42 bis.** <sup>(1)</sup> **Trasformazione, fusione e scissione.** – Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500 sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

<sup>(1)</sup> Questo articolo è stato inserito dall'art. 98 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117.

### TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

**43. Domicilio e residenza.** – Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (45, 46).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (144; 49 l. fall.).

**44. Trasferimento della residenza e del domicilio.** – Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (31 att.).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

**45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.** – Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (43) <sup>(1)</sup>.

Il minore (2) ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore (343). Se i genitori sono separati (150) o il loro matrimonio è stato annullato (117 ss.) o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore (424).

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45 primo comma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.

**46. Sede delle persone giuridiche.** – Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche (11 ss.) si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro (34) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima (33, 34).

#### SEDE EFFETTIVA E SEDE REALE

● La disposizione dell'art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica



anche quest'ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio. (Cass. n. 10854/19).

**47. Elezione di domicilio.** – *Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari (30, 139, 141, 170, 366, 480, 543 c.p.c.).*

*Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350 n. 13).*

TITOLO IV  
DELL'ASSENZA  
E DELLA DICHIARAZIONE  
DI MORTE PRESUNTA

CAPO I  
DELL'ASSENZA

**48. Curatore dello scomparso.** – *Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza (43), su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi (565 ss.) o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (65; 721 ss. c.p.c.; 206 ss., 834 ss. c.n.).*

*Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.*

**49. Dichiarazione di assenza.** – *Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia (58), i presunti successori legittimi (565 ss.) e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza (722 ss. c.p.c.).*

**50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni.** – *Divenuta eseguibile la*

*sentenza che dichiara l'assenza (730 c.p.c.), il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente (587, 620<sup>3</sup>), se vi sono.*

*Coloro che sarebbero eredi testamentari (592) o legittimi (565), se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (52; 725 c.p.c.).*

*I legatari (588), i donatari (769) e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.*

*Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434 (63<sup>3</sup>).*

*Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale (119 c.p.c.); se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele (725 c.p.c.), avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente (63<sup>4</sup>).*

**51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.** – *Il coniuge dell'assente (117), oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi (159) e per titolo di successione (540 ss., 581 ss.), può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare (433) da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente (438).*

**52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo.** – *L'immissione nel possesso temporaneo dei beni (50) deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni (769 ss. c.p.c.).*

*Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente (64; 725 c.p.c.).*